

Sovra un importantissimo argomento, la personalità giuridica delle Unioni artigiane e delle Associazioni d'industriali, si soffermano a lungo il presidente della Commissione e sette membri della maggioranza (1). Dopo aver notato quanta sia la potenza di queste organizzazioni nella vita industriale inglese, e come nelle industrie più alte i contratti di lavoro siano in fatto divenuti veri contratti collettivi, essi fanno osservare come a questa azione collettiva non corrisponda una responsabilità collettiva. Per gli obblighi che un'associazione assume verso l'altra o che un membro assume verso l'associazione sua non v'è altra sanzione che la morale e ciò pel preciso tenore dell'atto del 1891 il quale non consente alcuna azione giuridica ne ai membri d'una *Trade Union* per quanto questa abbia promesso, ne alla Società contro i membri pel pagamento delle quote o contro un'altra Società pei contratti che abbiano per avventura potuto stipulare. Questa legge, liberando le nascenti istituzioni da ogni impaccio giuridico, è stata certo efficacissima nel favorirne lo sviluppo; ma possono ora questi corpi, divenuti forti e coscienti, continuare a vivere senz'alcuna obbligazione e senza responsabilità di sorta? Non ne soffrono da una parte i diritti di quelli che vogliono rimanerne fuori (informi la guerra mossa dalle *Trade Unions* contro i non-unionisti), e dall'altra la pienezza stessa della loro vita e la perfezione del loro organismo, il quale con la capacità giuridica acquisterebbe una forza grandissima? La loro azione non sarebbe più efficace e più sicura se essi sapessero che hanno mezzi per far valere i diritti acquistati contrattando, i quali non potrebbero più essere disconosciuti ad ogni istante dalla parte avversa e messi in pericolo dal malvolere di pochi dissidenti?

Per tutte queste ragioni parrebbe opportuno e proficuo riconoscere alle Associazioni industriali la capacità giuridica, per mezzo della quale esse potrebbero stare innanzi ai tribunali sia come attrici sia come convenute. La Commissione, con molto senno, non propone che questa nuova veste sia obbligatoria: essa propone che sia lasciata facoltà d'acquistarla, per mezzo d'una speciale registrazione, a quelle Società che la desiderino per rendere la loro azione efficace ed i loro contratti più solidi e rispettati.

In virtù di questo carattere l'associazione contraente sarebbe responsabile dell'osservanza del contratto collettivo da parte di ciascun membro per tutto il tempo che questi rimane nell'associazione e potrebbe agire contro il socio inadempiente, nonchè, s'intende, contro l'altro contraente che non mantenesse il patto.

esistenti per danno personale o morte, calcolerà come pagamento in conto della responsabilità dell'imprenditore quella parte della somma che l'operaio o i suoi rappresentanti riceveranno dalla cassa, che al tribunale o al giuri parrà essere costituita dai versamenti dell'imprenditore.

Questo progetto di legge non è però finora stato approvato dai due rami del Parlamento.

(1) *Observations appended to the Report by the Chairman, etc. Id.*, p. 115.